

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI ESTETISTA

## CAPOI - DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1 - Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15.9.89, n. 48 e dalla legge 4.1.90, n.1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla legge 14.2.63, n. 161, modificata dalla legge 23.12.70, n.1142 ed integrata dalla legge 29.10.84, n. 735.
2. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne, l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.  
Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L. 713 dell'11.10.86, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla legge 1/90.
3. L'attività di estetista deve essere svolta in spazi e locali specifici ed adeguati ai requisiti di cui al successivo art. 4 del presente regolamento, del Regolamento d'Igiene comunale e se soggetti alle norme di igiene del lavoro. Tali spazi e locali, comunque ben definiti per l'attività di estetista, possono ritrovarsi anche in: alberghi, palestre, piscine, circoli, case di cura, ospedali, ambulatori o istituti di medicina estetica, pensionati per anziani, negozi di parrucchiere. Sulla idoneità dei locali e delle attrezzature il Responsabile Ufficio Commercio, acquisirà il parere del competente Servizio della ASL.
4. Non sono soggette al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.  
Non sono altresì soggette al presente regolamento, l'attività di tatuatore e/o piercing per le quali si applicano le disposizioni in materia.
5. L'uso di sauna e/o bagno turco e simili, idromassaggio e lampade abbronzanti UVA, negli esercizi di cui al precedente punto 3, deve avvenire nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
6. Negli alberghi, in spazi idonei ed adeguati, il Responsabile Ufficio Commercio, può autorizzare l'uso per i soli ospiti, delle seguenti apparecchiature elettromeccaniche: sauna e idromassaggio nonché di bagno turco. L'autorizzazione è subordinata alla individuazione da parte del richiedente di un responsabile dell'utilizzo di tali apparecchiature. Il responsabile della conduzione di dette apparecchiature dovrà essere in grado di garantirne l'uso in sicurezza e a tutela della salute ed integrità fisica dei clienti. Le capacità tecniche e le conoscenze sanitarie del responsabile saranno valutate dal competente Servizio della ASL e ne verrà fatta menzione nel parere di cui al successivo comma.
7. L'autorizzazione all'utilizzo di dette apparecchiature negli alberghi verrà rilasciata su conforme parere del competente Servizio della ASL anche relativo ai locali/spazi utilizzati.

## ***Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio***

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, previo parere della competente commissione comunale prevista dal successivo art. 7.
2. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista, in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo, per dimostrazioni presso profumerie. In tali occasione darne comunicazione al Responsabile Ufficio Commercio. E' consentita altresì al domicilio di persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti. L'attività sarà svolta da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.
3. Nell'esercizio della propria attività l'estetista si potrà avvalere delle apparecchiature di cui all'elenco allegato alla L. 1/90 e all'allegato A della L.R: 48/89; sono escluse dall'utilizzo estetico, apparecchiature elettromedicinali.

## ***Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione***

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione può, essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 20, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.
3. Locali adibiti all'attività possono avere in comune gli spazi accessori e di servizio fermo restando la dotazione minima prevista dal Regolamento d'Igiene comunale ed eventualmente dalle norme di igiene del lavoro.

## ***Art. 4 - Requisiti***

1. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 443; iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
  - b) licenza d'uso dei locali;
  - c) idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature;
  - d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970 n. 1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.9.1989 e dell'art. 3 della legge 4.1.1990 n. 1.

## ***Art. 5 - Tipologia delle autorizzazioni***

1. Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda.
2. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
3. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

## ***Art. 6 - Attività svolte nel domicilio***

1. L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati e non comunicanti dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

#### ***Art. 7 - Commissione Consultiva Comunale***

- a) La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della legge 14.2.1963, n. 161, come modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, istituita con provvedimento della Giunta comunale, è così formata :
  - a) dal Sindaco o assessore delegato, che la presiede;
  - b) da tre rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL;
  - c) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
  - d) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'A.S.L. o da un suo delegato;
  - e) dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
  - f) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

#### ***Art. 8 - Compiti della Commissione consultiva comunale***

1. La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
  - a) domande di nuove autorizzazioni;
  - b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
  - c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
  - d) sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
  - e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
  - f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione;
  - g) segnalazioni inerenti le problematiche del settore.
2. La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.
3. Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto .
4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune .Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

#### ***Art. 9 - Funzionamento della Commissione Consultiva. Comunale***

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 5 gg. prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un impiegato del settore commercio, designato dal responsabile del settore stesso.
3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere b), c), f) del precedente art. 7 il Comune

provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

#### **Art. 10 - Ricorsi**

1. Il provvedimento di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Contro il provvedimento del Responsabile che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

## **CAPO II- NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO**

#### **Art. 11 - Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista va presentata su carta legale al Responsabile del Settore Commercio e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
  - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente ;
  - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
  - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
  - d) data in cui si presume di iniziare l'attività;
2. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
  - a) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività;
  - b) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
  - c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'ufficio del registro .
  - d) relazione descrittiva ed elenco delle apparecchiature che si intendono utilizzare.
3. Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8.8.1985 n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della «qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

#### **Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7 entro 30 gg. dalla presentazione della domanda.
2. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.
3. Coloro che esercitano l'attività ai sensi dell'art. 2 comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio provvede ad informare i seguenti uffici del rilascio dell'autorizzazione:
  - a) la Commissione Provinciale per l'artigianato;
  - b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
  - c) la sede provinciale dell'INAIL;
  - d) l'Ufficio Tributi del Comune;
  - e) l'Ufficio Igiene pubblica dell'A.S.L.;

f) l'Ufficio Urbanistico del Comune per la destinazione dell'uso dei locali.

#### **Art. 13 - Inizio attività**

1. Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.
2. La mancata presentazione dei documenti previsti al punto 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione

#### **Art. 14 - Modifiche**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente dovrà essere preventivamente autorizzata sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'A.S.L.

#### **Art. 15 - Sospensione - Cessazione dell'attività o modificazione della Titolarità dell'impresa.**

1. Chiunque intende sospendere l'attività deve dare comunicazione al Comune entro e non oltre 10 giorni.
2. La comunicazione dovrà contenere la data di inizio e termine della sospensione e non potrà essere superiore a sei mesi
3. Oltre i sei mesi la sospensione dovrà essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio sentita la Commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento.
4. Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.
5. Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere una nuova autorizzazione purché allegghi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessione d'azienda regolarmente registrato.
6. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.
7. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.
8. Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/90.
9. Nel caso di sola modifica della titolarità dell'autorizzazione si dovrà tendere ad adeguare i requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività a quanto disposto dal presente regolamento.

#### **Art. 16 - Trasferimento della sede**

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale. dovranno presentare domanda all'Ufficio competente osservando le norme del presente Regolamento.
2. In caso di comprovata necessità il Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentita la competente Commissione Comunale può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

### **CAPO III - NORME IGIENICO - SANITARIE**

### ***Art. 17 - Requisiti igienico-sanitari***

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti.

## **CAPO IV - ORARI E TARIFFE**

### ***Art. 18 - Orari di apertura e giorni di chiusura***

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione esporre il cartello indicante il giorno di chiusura e l'orario di apertura, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso, per un massimo di 30 minuti oltre il limite dell'orario autorizzato.
4. Dovrà essere garantita l'apertura di almeno 1 esercizio per tutto l'arco dell'anno.
5. Nel caso di chiusura superiore a 8 giorni, i titolari di autorizzazione dovranno comunicare all'Ufficio Commercio per iscritto con un anticipo di almeno 10 giorni, la chiusura dell'esercizio.

### ***Art. 19 - Tariffe e pubblicità***

1. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.
2. È vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione.
3. È vietata parimenti ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

## **CAPO V - DISTANZE - SUPERFICI**

### ***Art. 20 - Distanze tra esercizi e superfici minime***

1. L'apertura o il trasferimento di un esercizio di estetista non potrà essere autorizzato se non alla distanza minima di ml. 20, al rapporto densità della popolazione residente e fluttuante/numero degli addetti in esercizi nelle imprese ed alla conformità ai criteri della Commissione di cui all'art. 2 bis della Legge 23.12.70 n.1142.
2. Il rapporto fra la densità della popolazione residente e fluttuante ed il numero degli addetti nell'impresa sarà il seguente : Estetista - 1 addetto ogni 1.500 abitanti residenti e non o frazione superiore al 50%
3. La distanza minima e la superficie minima per posto di lavoro dei nuovi esercizi o trasferimenti sono così fissate:

Zona Livigno - Trepalle

- distanza minima fra esercizi di estetisti = ml. 20
- superficie minima del locale = mq. 20 + mq. 5 per ogni ulteriore posto di lavoro

4. Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.
5. La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.
6. L'apertura di un esercizio di estetista in un albergo a servizio delle sole persone alloggiate è autorizzata a prescindere dalle distanze ed indipendentemente dal rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti, fermo restando tutto quanto previsto dal presente regolamento.
7. Nel caso in cui l'attività di estetista aperta al pubblico venga svolta in un esercizio alberghiero, l'autorizzazione è rilasciata alle seguenti prescrizioni speciali, fermo restando tutto quanto previsto dal presente regolamento :
  - ingresso/uscita indipendente dal resto dell'esercizio alberghiero
  - locali separati e non collegati/comunicanti con il resto dell'esercizio alberghiero
  - l'eventuale comunicazione con l'esercizio alberghiero (per consentire il passaggio delle sole persone alloggiate che intendano usufruire del centro estetico), è consentita esclusivamente dalla sala d'aspetto dell'attività di estetista.
  - licenza d'uso del locale riferita all'attività artigianale/commerciale

## **CAPO VI - CONTROLLI E SANZIONI**

### ***Art. 21 - Controlli***

1. Gli agenti delle Forze di Polizia Locale e Statale nonché i dipendenti dell'ASL , incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

### ***Art. 22 - Sanzioni***

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge 04.01.90 n. 1 è inflitta la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni , con le procedure di cui alla legge 24.11.81 n. 689.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

### ***Art. 23 - Abusivismo***

1. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione.
2. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, si provvederà a disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

### ***Art. 24 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione***

1. Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, il Responsabile del Settore sospende l'efficacia dell'autorizzazione stessa e diffida, in quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni.
2. Se l'interessato non ottempera entro il termine prescritto si procede alla revoca dell'autorizzazione.

3. La revoca dell'autorizzazione è altresì disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
4. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività, entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.
5. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.
6. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute del titolare o familiare di I° grado, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

## **CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### ***Art. 25 - Abrogazione norme precedenti***

1. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni di cui al Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n 285 del 22.12.89 riguardanti l'attività di estetista.

### ***Art. 26 - Entrata in vigore del presente regolamento***

1. Il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell'O.RE.CO., è pubblicato per quindici giorni all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.